



Prot. N. 7607

26 LUG. 2018

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n. 06 del 26 LUG. 2018

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita da asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri di Sindaco

Premesso che:

- nel mese di Agosto e nella prima decade del mese di Settembre si svolgono a Palazzo Adriano i tradizionali festeggiamenti segnatamente in onore del SS. Crocifisso e del Patriarca San Giuseppe;
- in occasione dei predetti festeggiamenti e comunque durante il predetto periodo, come da consuetudine, la cittadinanza si riunisce nelle ore serali e notturne nella Piazza Umberto I e nelle vie adiacenti ove sono concentrati esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e circoli ricreativi;

Rilevato che nel predetto periodo, in particolare in occasione delle manifestazioni pubbliche, si verifica un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e di alluminio con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica nonché pregiudizio per il decoro urbano;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine di alluminio;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Considerato, altresì, che i contenitori in vetro, se rotti, costituiscono pericolo per i pedoni e per gli automezzi in transito;

Visto l'art. 689 del C.P.

Visto l'art. 659 del c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;



Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 125 /2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";

Visto l'art. 54 del D.lgs n. 267/2000

Visto l'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000

Visto il vigente O.R.FE.LI. approvato con L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

1. **E' FATTO DIVIETO**, per il periodo dal 1° Agosto al 3 Settembre 2018, dalle ore 21,00 e fino alle ore 05,00, a tutti i detentori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni, agli operatori commerciali ambulanti e a tutti gli esercizi commerciali in genere operanti in questo Comune di Palazzo Adriano, di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, neppure attraverso l'utilizzo di distributori automatici;
2. **E' FATTO DIVIETO** di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine di alluminio.

Unica eccezione ai superiori divieti è consentita per le consumazioni effettuate all'interno dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza, legittimamente autorizzate per l'occupazione del suolo pubblico, secondo gli orari normati dall'art. 6 del D.L. n. 117/2007.

AVVERTE

che per le violazioni alla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia, contenitori in vetro e lattine detenute in violazione alla presente ordinanza.

INCARICA

gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:

1. consegnata in copia, a cura del messo comunale, a tutti gli esercenti di somministrazione alimenti e bevande;
2. trasmessa alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo;
3. trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano;
4. trasmessa al servizio di Polizia Municipale;
5. pubblicata all'Albo pretorio *on line*;
6. affissa nei luoghi pubblici di ritrovo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.



VISTO per la legittimità dell'atto
Palazzo Adriano li 26 IUG 2018
Il Segretario Comunale reggente
(Dott. Giovanni Impastato)

Dalla Residenza Municipale, li 26 IUG 2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri di Sindaco
(La Iacona – Trombadore – Fontana)

